

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA****RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.****CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N. 104****E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

AAA

**PER:**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. ABBATE	LAURA	BBTLRA89A51D960V;
2. BARTOLI	GIULIA	BRTGLI90T44D488G;
3. CALABRO'	MARIA PIA	CLBMRP83A47F158U;
4. CERQUETI	GIULIA MARIA	CRQGMR87B58A271B;
5. CIPOLLETTI	GIULIA	CPLGLI92E49E690Y;
6. CIULLA	ROSA MARIA	CLLRMR85L57G580U;
7. DALFINO	LUISA	DLFLSU75C69L182W;
8. D'ARCANGELO	FEDERICA	DRCFRC90P64E435I;
9. DI BIAGIO	LAURA	DBGLRA77P44H501Y;
10. DI PASQUALE	MARCO	DPSMRC83E21G141V;
11. D'ORTA	SILVIA	DRTSLV84T62D643C;
12. ESPOSITO	FRANCESCA	SPSFNC90D58A024A;
13. FERRUCCI	FRANCESCA ROMANA	FRRFNC87S60A271S;
14. FRANCHINA	NINNI MANUEL	FRNNNM85P11G377E;
15. GAROFOLI	PIETRO	GRFPTR77T19E340L;
16. GATOPOULOS	VALERIA	GTPVLR89M46G482Q;
17. IACONO	LUDOVICA	CNILVC91S44F839Z;
18. LEONE	DAMIANA	LNEDMN80C49D810D;
19. MANFRE'	TINDARO	MNFTDR81S15G377O;
20. MANGIFESTA	MARIANNA	MNGMNN86M56E435B;
21. MARERI	LAURA	MRRLRA86M56H282U;
22. MOLELLA	LUANA	MLLLNU81H68D810O;
23. NARDONI	MARIA LETIZIA	NRDMLT75P49C413S;
24. PEZONE	DIANA MARIA	PZNDMR92H60F839Z;
25. PICIUCCHI	CAROLINA	PCCCLN89B51L117N;
26. SANTI	LAURA	SNTLRA88A42C615W;
27. SCUTIERO	GIOVANNA	SCTGNN87M49L845B;
28. TANGREDI	CHIARA	TNGCHR88M65E388Y;
29. TEODORI	IRENE	TDRRNI81C59H501L;
30. TOZZO	ROBERTA	TZZRRT77E45H501U;
31. VIGGIANO	LUCIANA	VGGLCN75R53L738W.

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

**- Ricorrenti-**

**CONTRO:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma in V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**- Resistente-**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:**

- OLIVA CECILIA, elettivamente domiciliata in Via Segesta n. 4, (00179) Roma;
- FALANGA EMILIA, elettivamente domiciliata in Via O. Pellicceri n. 4, (00043) Ciampino (RM).

**- Controinteressati-**

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:**

1. Del D.D.G. n. 355 del 28.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al Concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020, per la classe di concorso "A011 – Discipline Letterarie e Latino" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui non sono inseriti i loro nominativi;
2. Del D.D.G. n. 17265 del 08.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per la classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui non sono inseriti i loro nominativi;

3. Delle griglie di valutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, per violazione del principio di collegialità;
4. Di tutti i verbali di correzione delle prove sostenute dai ricorrenti, per violazione del principio di collegialità;
5. Del verbale del 02.03.2021, di protocollo sconosciuto, con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione e di correzione degli elaborati, per violazione del principio di collegialità;
6. Dei decreti del Ministero dell'Istruzione di nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto per la classe di concorso "A011" per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per incompatibilità di un membro;
7. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
8. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

I ricorrenti sono tutti docenti precari che, dopo aver correttamente presentato la relativa domanda di partecipazione, prendevano parte al concorso straordinario indetto con D.D. n. 510/2020, poi modificato con D.D. n. 783/2020, per la medesima classe di concorso "A011- Discipline letterarie e Latino" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (**Cfr. doc.ti 1 – 2: D.D. n. 510/20; D.D. n. 783/20**).

I docenti, dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso di

appartenenza, venivano a conoscenza del mancato superamento della predetta prendendo visione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, nonché della successiva graduatoria di merito **(Cfr. doc.ti 3 – 4: D.D.G. n. 17265 del 08.06.2021; D.D.G. n. 3555 del 28.06.2021)**.

Occorre premettere che la procedura in oggetto è stata programmata al fine di realizzare la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto pari a tre annualità tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/2020, come espressamente sancito dall'art. 2 del Bando di concorso.

L'esclusione disposta nei confronti dei ricorrenti è assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici e soprattutto per mancanza di trasparenza in relazione al rispetto del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati.

Ciò è comprovato dallo stesso contenuto dei documenti forniti dall'Amministrazione ai ricorrenti in riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti avanzate, dai quali emergono le gravi violazioni perpetrate in sede di correzione degli elaborati, le cui illegittimità saranno analizzate più dettagliatamente nel prosieguo del ricorso **(Cfr. doc.ti 5 – 7: Griglie di valutazione ricorrenti; Prove scritte ricorrenti; Verbali di correzione)**.

Le violazioni perpetrate dal Ministero in sede di predisposizione e di svolgimento della prova scritta sono tanto più evidenti se solo si considera che la procedura straordinaria è stata programmata al fine di realizzare l'immissione in ruolo di un considerevole numero di docenti precari che hanno svolto, tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, proprio per “contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”, così come sancito all'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 159/19.

Il Bando di concorso straordinario è stato difatti pubblicato a seguito dell'approvazione del D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito dalla legge n. 159 del 20.12.2019 avente ad oggetto *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in*

*materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.*

Con il cd. “Decreto Scuola”, la cui definitiva approvazione è avvenuta con la legge n. 41 del 06.06.2020, sono state apportate ulteriori modifiche, in quanto è stato previsto lo svolgimento della prova nell’a.s. 2020/21, spostando di fatto un anno in avanti i requisiti previsti dal Bando di concorso.

La procedura straordinaria in oggetto è finalizzata all’immissione in ruolo di 24.000 docenti per gli anni scolastici dall’a.s. 2020/21 al’a.s. 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria, e pertanto si colloca nell’ambito di quelle rilevanti procedure concorsuali dirette a consentire l’accesso stabile dei docenti alla funzione di insegnamento.

Nella programmazione della procedura straordinaria il Ministero resistente, per effetto delle modifiche apportate con D.D. n. 783/20, ha previsto lo svolgimento di una prova scritta composta di *“a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a certificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”.*

Pur a seguito delle rettifiche apportate, il Ministero non ha tuttavia inserito all’interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa allo svolgimento di una prova di informatica, richiesta in tutte le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.

La procedura straordinaria si è svolta in palese violazione di legge ed in mancanza di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal fatto che non vi è traccia delle modalità di valutazione degli elaborati né di quelle relative alla correzione delle prove da remoto, in particolare del rispetto del principio di collegialità, come invece indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 712 del 07.01.2021.

I ricorrenti, pur essendo in possesso di molteplici titoli culturali, professionali e di servizio, sono stati concretamente pregiudicati dalle illegittime previsioni del Bando, in quanto in un primo momento hanno subito il mancato superamento della prova scritta determinato dallo svolgimento di una prova in contrasto con il D. Lgs. n. 165/01 e con la legge n. 41/2020, mentre successivamente hanno assistito alla illogica nonché illegittima valutazione della prova, per palese violazione del principio di collegialità.

Per tutti i suesposti motivi i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ricorrono innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ E DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 IN SEDE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI .**

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi di trasparenza e di collegialità in sede di correzione degli elaborati in quanto, contrariamente a quanto prescritto all'interno del "*Manuale della Commissione Giudicatrice*", non vi è prova della contestualità della correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice (**Cfr. doc. 8: Manuale Commissione giudicatrice**).

Come compiutamente esposto all'interno del predetto Manuale, "*tutti i componenti della commissione, per correggere i compiti, dovranno essere in possesso di [...] Firma digitale*", necessaria al fine di procedere alla sottoscrizione digitale di tutti i documenti durante il processo di correzione dei compiti.

Il Manuale indica espressamente i seguenti passaggi al fine di consentire una corretta correzione degli elaborati, condivisa e sottoscritta in maniera contestuale da tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

#### Firma digitale dei Documenti

Tutti i documenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (Verbali, schede di valutazione, ecc.), dovranno essere predisposti dal segretario, fatti firmare digitalmente durante la seduta da tutti i componenti della commissione/sottocommissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file.

I documenti dovranno quindi essere caricati sul sistema SOLTANTO dopo che saranno completi di tutte le firme digitali.

**Esempio:** il segretario, una volta predisposto e firmato digitalmente il documento del verbale, lo condivide al presidente, che lo firma digitalmente. A questo punto il presidente invierà il verbale firmato digitalmente da lui e dal segretario, al primo commissario che procederà a firmarlo. Il primo commissario invierà il verbale firmato già firmato da lui, dal segretario e dal Presidente, al secondo commissario, che firmerà e lo invierà al terzo commissario. Quest'ultimo, dopo averlo firmato digitalmente, lo invierà al segretario. Solo ora il segretario potrà caricare il verbale sul sistema, in quanto completo delle firme di tutta la commissione.

Nel caso in cui la commissione sia composta da più sottocommissioni, il verbale di approvazione della griglia di valutazione dovrà essere firmato da tutti i componenti di tutte le sottocommissioni. I verbali delle sedute di correzione e le schede di valutazione del singolo compito, invece, saranno firmati dai solo dai componenti della sottocommissione che effettua tale correzione.

È dunque evidente che sussisteva l'obbligo, in capo a ciascun membro della Commissione, di procedere alla firma dei documenti relativi alla procedura concorsuale in sede di correzione degli elaborati, che dovevano essere **apposte in maniera contestuale alla correzione**.

Sul punto, il D.P.R. 487/94 relativo al "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", dispone all'art. 15 rubricato "*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*" che "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale **sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario***" (Cfr. doc. 9: D.P.R. n. 487/94).

L'Amministrazione, in riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti avanzate dagli odierni ricorrenti, ha fornito la documentazione comprovante la palese violazione del principio della collegialità in sede di correzione degli elaborati, evidente già dal fatto che tutti i verbali non riportano un relativo numero progressivo.

A fini esemplificativi si richiama il verbale del 02.03.2021, sul quale non è stato apposto il numero di protocollo, relativo alle operazioni preliminari finalizzate alla valutazione degli elaborati e all'approvazione della griglia di valutazione,

riporta una evidente anomalia che si sostanzia nella apposizione delle firme da parte dei Commissari in tre giornate diverse, nello specifico **(Cfr. doc. 10: Verbale 02.03.2021)**:

- Presidente Massimo Di Segni: 28.02.2021 ore 09.11;
- Commissaria Annarita Bisceglia: 28.02.2021 ore 14.18;
- Commissaria Aquilina Olleia: 01.03.2021 ore 21.57;
- Commissaria aggiunta Paola Russo: 02.03.2021 ore 15.17;
- Segretario Roberto De Francesco: 02.03.2021 ore 15.53.

Sono evidenti le gravi difformità contenute all'interno dei verbali di correzione che, contrariamente a quanto disposto nel Manuale, sono caratterizzati da palesi incongruenze nella apposizione delle firme da parte dei membri della Commissione.

A fini esemplificativi, si richiama il verbale di correzione del 13.05.2021, anch'esso carente di numero di protocollo, non risulta apposta la firma della Commissaria Aquilina Olleia, così come in quello del 23.03.2021 la sottoscrizione da parte del Segretario Roberto De Francesco risulta essere avvenuta ben 45 minuti precedenti la conclusione delle operazioni relative alla sessione giornaliera.

Il verbale di correzione del 07.04.2021, nel quale è indicato come orario di chiusura quello delle 20.00, è stato sottoscritto dai membri ai seguenti orari:

- Presidente Massimo Di Segni: ore 16.17;
- Commissario Gennaro Tallini: ore 16.23;
- Commissaria Aquilina Olleia: ore 18.45;
- Commissaria aggiunta Paola Russo: ore 17.19;
- Segretario Roberto De Francesco: ore 18.13.

Ancora, nel verbale dello scioglimento dell'anonimato del 07.06.2021 la Commissione fa presente che non è *“stato possibile predisporre”* il verbale del 27.05.2021, deputato a contenere le indicazioni per lo scioglimento dell'anonimato, indicando contestualmente che: *“Eseguito l'accesso condiviso alla piattaforma, preliminarmente si procede alla sottoscrizione e caricamento al*



sistema del verbale della precedente seduta del 27 maggio 2021 che, per i motivi in esso esplicitati,, non è stato possibile predisporre. Si passa quindi alla prosecuzione dell'operazione di scioglimento dell'anonimato con l'apertura delle restanti 16 buste (e precisamente quelle relative alle aule RMIS03600V, LTIC804004, RMPS49000C, RMPS0500E, LTPS02000G, VTTD07000N, VTIS009" (Cfr. doc. 11: Verbale 07.06.2021).

Le evidenti illegittimità perpetrate dall'Amministrazione in sede di valutazione e correzione delle prove sono facilmente dimostrabili confrontando le firme apposte sulle griglie di valutazione e sui verbali delle prove svolte dai ricorrenti: tra le prime e le seconde intercorre un lasso temporale notevole, a dimostrazione del fatto che la compilazione e la firma delle singole griglie non è stata contestuale alla lettura e correzione dei rispettivi compiti.

Gli stessi verbali di correzione sembrerebbero confermare tale tesi, nella parte in cui indicano che *"Dopo aver analizzato e valutato collegialmente le risposte fornite da ciascun candidato nella rispettiva prova, la Commissione procede ad assegnare i punteggi, a inserirli nelle relative griglie di valutazione, a formulare i giudizi sintetici e a inserire la documentazione nel sistema"*.

Tale dicitura, che chiarirebbe l'eccessivo lasso temporale tra le firme nella griglia e quelle nei verbali, lascia presumere che l'apposizione delle sottoscrizioni sia avvenuta soltanto a seguito della valutazione di tutti gli elaborati della giornata e non dopo la correzione del singolo compito, in palese violazione della nota n. 712 del Ministero e del principio di collegialità.


Come confortato nella Guida pubblicata sui siti istituzionali degli U.S.R., per la correzione di un compito la Commissione avrebbe dovuto attenersi alle seguenti fasi:

Flusso delle informazioni per la correzione dei compiti



Al fine di garantire la collegialità di qualsiasi operazione (dunque dal caricamento delle griglie alla validazione dei punteggi e al caricamento dei compiti e dei verbali) era necessario che il Segretario attivasse una finestra di **“Conferma”** e che i singoli membri cliccassero per attestare la loro presenza nella immediatezza, nello specifico entro 5 minuti come pedissequamente indicato nel Manuale:

Ciascun componente elencato nel pop up dovrà cliccare sul bottone verde “Conferma” in corrispondenza del proprio nome.



Se entro 5 minuti anche un solo componente non conferma la propria presenza, la sessione scadrà e sarà necessario cliccare nuovamente sul compito per poter accedere. Il tempo ancora a disposizione viene mostrato nel pop up:

Al termine delle operazioni, il Sistema avrebbe dovuto quindi generare un file come quello di seguito indicato:

Registro operativo			
	Data	Descrizione	Compiti associati
Commissione XXXX: SICILIA  ← Torna alla commi	31/dic/2020 08:47	Conferma griglia di valutazione acquisita	Griglia di valutazione compitoXX.pdf
	31/dic/2020 08:48	Visualizzazione compito 1 del 31/Dec/2020 08:48	Compito 1
	31/dic/2020 08:49	Caricamento compito 1 firmato da tutti i componenti della commissione	Compito 1
	31/dic/2020 08:49	Salvataggio compito 1. Punteggio totale: 150	Compito 1
	31/dic/2020 08:50	Caricamento scheda di valutazione del compito 1	Compito 1
	31/dic/2020 08:50	Accettazione e conferma della scheda di valutazione per il compito 1, chiusura correzione	Scheda di valutazione compitoXX.pdf Compito 1
	31/dic/2020 08:50	Uscita dalla visualizzazione del compito 1	Compito 1
	31/dic/2020 08:51	Visualizzazione compito 2 del 31/Dec/2020 08:51	Compito 2
	31/dic/2020 08:51	Caricamento compito 2 firmato da tutti i componenti della commissione	Compito 2
	31/dic/2020 08:51	Salvataggio compito 2. Punteggio totale: 50	Compito 2

L'incongruenza delle operazioni di correzione da parte della Commissione giudicatrice della classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria risulta evidente se solo si analizza il contenuto degli screenshot trasmessi dal Presidente di Commissione in riscontro alle istanze di accesso agli atti ricevute, aventi ad oggetto il registro operativo relativo alla correzione dei singoli elaborati.

Si riportano per comodità espositiva e a titolo esemplificativo screenshot dei registri operativi relativi alla correzione degli elaborati di alcuni dei ricorrenti, comprovanti la mancanza delle conferme relative alla correzione e all'attribuzione del punteggio dei singoli compiti (**Cfr. doc. 12: Screenshot registro operativo**):

13/mag/2021 16:52	Visualizzazione compito 132 del 13/May/2021 16:52	Compito 132
13/mag/2021 16:58	Salvataggio compito 132. Punteggio totale: 28	Compito 132
13/mag/2021 16:59	Uscita dalla visualizzazione del compito 132	Compito 132
18/mag/2021 17:59	Visualizzazione compito 155 del 18/May/2021 17:59	Compito 155
18/mag/2021 18:05	Salvataggio compito 155. Punteggio totale: 30.3	Compito 155
18/mag/2021 18:05	Uscita dalla visualizzazione del compito 155	Compito 155
11/mag/2021 16:39	Visualizzazione compito 112 del 11/May/2021 16:39	Compito 112
11/mag/2021 16:39	Visualizzazione compito 112 del 11/May/2021 16:39	Compito 112
11/mag/2021 16:46	Salvataggio compito 112. Punteggio totale: 44.3	Compito 112
11/mag/2021 16:47	Uscita dalla visualizzazione del compito 112	Compito 112
09/apr/2021 17:18	Visualizzazione compito 72 del 09/Apr/2021 17:18	Compito 72
09/apr/2021 17:19	Visualizzazione compito 72 del 09/Apr/2021 17:19	Compito 72
09/apr/2021 17:23	Salvataggio compito 72. Punteggio totale: 14.2	Compito 72
09/apr/2021 17:24	Uscita dalla visualizzazione del compito 72	Compito 72

Come si evince dal predetto prospetto, è assente il passaggio "caricamento compito X firmato da tutti i componenti della Commissione", che avrebbe dovuto seguire la "Visualizzazione del compito" e precedere il "Salvataggio compito".

Si precisa inoltre che i passaggi relativi alle altre operazioni sono stati svolti in un secondo momento della giornata e non già contestualmente alla correzione del singolo compito, e appaiono così come di seguito, come trasmessi dal Presidente, attestanti la mancanza di collegialità all'atto della correzione e attribuzione del punteggio.

In tal modo, la Commissione ha confermato la propria presenza solo al momento del caricamento della scheda di valutazione, dunque a posteriori rispetto alla correzione e alla firma della griglia di valutazione:

13/mag/2021 19:29	Visualizzazione compito 132 del 13/May/2021 19:29		Compito 132
13/mag/2021 19:29	Caricamento scheda di valutazione del compito 132		Compito 132
13/mag/2021 19:29	Accettazione e conferma della scheda di valutazione per il compito 132, chiusura correzione	Compito 132 - Griglia di valutazione_signed_signed.pdf	Compito 132
13/mag/2021 19:29	Uscita dalla visualizzazione del compito 132		Compito 132
20/mag/2021 19:28	Visualizzazione compito 167 del 20/May/2021 19:28		Compito 167
20/mag/2021 19:28	Caricamento scheda di valutazione del compito 167		Compito 167
20/mag/2021 19:28	Accettazione e conferma della scheda di valutazione per il compito 167, chiusura correzione	Compito 167 - Griglia di valutazione_signed_signed.pdf	Compito 167
20/mag/2021 19:29	Uscita dalla visualizzazione del compito 167		Compito 167

Il registro non attesta che la correzione e la scelta del punteggio siano state collegiali e condivise, anzi ribadisce uno scarto temporale importante tra la firma delle griglie di valutazione rispetto al momento della correzione e rispetto al momento del caricamento della scheda di valutazione sulla piattaforma.

Come si evince dai verbali di correzione dei diversi elaborati, le firme apposte dalla Commissione, in contrasto con quanto disposto nella nota ministeriale n. 712 del 07.01.2021, differiscono di pochi secondi l'una dall'altra, i Commissari firmano più o meno sempre alla stessa ora ogni giorno, la firma del membro di inglese e

del segretario spesso sono identiche (**Cfr. doc.ti 13 - 14: Nota M.I. n. 712 del 07.01.21; File orari firme**).

Ciò comprova come la compilazione della griglia sia avvenuta al momento dell'attribuzione del punteggio, cioè quando non erano presenti tutti i membri della Commissione, le firme sono state apposte successivamente e in blocco, spesso non rispettando l'ordine cronologico dei compiti: da ciò si deduce dunque che le stesse griglie erano rimaste aperte tutte insieme.

Il Presidente di Commissione Dott. Di Segni non ha tra l'altro prodotto l'intero registro operativo, del quale si chiede pertanto in tale sede la produzione ai fini della verifica delle criticità in tale sede esposte.

Sul punto, si precisa inoltre che l'U.S.R. per il Lazio, contrariamente a quanto invece adottato dagli altri Uffici Scolastici Regionali, non ha mai pubblicato alcuna nota né un modulo da compilare con le indicazioni da seguire al fine di presentare l'istanza di accesso agli atti per l'estrazione dei documenti della prova svolta da ciascun candidato.

A ciò deve aggiungersi che il Commissario Aquilina Olleia, durante la seduta delle operazioni di correzione 09.04.2021, che si è svolta dalle ore 16 alle ore 20, ha più volte pubblicato sulla piattaforma social Facebook dei post visibili, come di seguito riportato (**Cfr. doc.ti 15 - 16: Verbale del 09.04.2021; Post Facebook Olleia Aquilina**):



David Sassoli 8 aprile alle ore 08:36

La popolazione di Myanmar tinge le strade di vernice rosso sangue a simboleggiare le vittime di una repressione golpista sempre più feroce, 570 morti tra cui 40 minorenni e bambini.

Il mio sostegno a questo popolo eroico in lotta per

13





Da quanto suesposto, risulta evidente che i membri della Commissione non solo non hanno rispettato i tempi di correzione delle prove, ma sono incorsi in una evidente violazione del principio di collegialità in sede di valutazione e correzione degli elaborati dei ricorrenti.

La condotta tenuta dalla Commissione giudicatrice si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la normativa nazionale di riferimento di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 165/01, per violazione del principio di collegialità che deve governare tutte le procedure di selezione pubbliche.

Sono pertanto del tutto carenti riferimenti idonei ad attestare la sussistenza ed il rispetto del principio di collegialità in sede di correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, criterio che deve essere garantito in tutte le procedure concorsuali.

## II. SULLA INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AI PUBBLICI CONCORSI.

L'Amministrazione resistente ha operato non soltanto in violazione del principio di collegialità in sede di correzione degli elaborati, ma ha altresì consentito la valutazione ad un membro incompatibile.

Si rappresenta difatti che il Commissario Gennaro Tallini riveste la figura di responsabile dell'orientamento presso "Lo stilo di fileta", come confermato dal seguente u.r.l. del direttivo dell'associazione <https://fileta.hypotheses.org/direttivo>, associata ad "E-Campus" e "Docenti.it", quali corsi di preparazione, come emerge dalla documentazione versata in atti (**Cfr. doc. 17: Attività incompatibili Gennaro Tallini**) e di seguito riprodotta:



L'art. 10 del Bando rubricato "Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni" così disponeva: "1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data; e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti; **g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;** h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata".

Il Ministero odierno resistente ha violato la *par condicio* che deve regolamentare tutte le procedure concorsuali, considerato che sui Commissari incombe l'obbligo di astenersi ogniqualvolta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi.

La presenza di soggetti incompatibili con la posizione di membri della Commissione, avrebbe dovuto determinare l'annullamento della procedura in oggetto.



La valutazione della procedura concorsuale *de qua* è stata dunque affidata ad un soggetto versante in una palese situazione di illegittimità, stante le attività espletate, le quali sono in contrasto con l'incarico affidato.

Deve dunque essere in tale sede rilevata l'invalidità dei criteri di valutazione utilizzati, in quanto “[...] *la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. (...) D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato***” (Cfr. Sentenza TAR Lazio n. 8655/2019).

La partecipazione del Commissario Gennaro Tallini alle operazioni di valutazione e correzione degli elaborati determina inevitabilmente l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, nonché dei consequenziali provvedimenti adottati.

A ciò deve aggiungersi che il Presidente di Commissione ha intrattenuto comunicazioni private con alcuni candidati dalla sua e-mail personale “m.disegni@inwind.it” ed ha inviato i compiti scritti e griglie di valutazione dall'indirizzo di posta elettronica della scuola di cui è preside rmmm672004@pec.istruzione.it e dall'indirizzo massimo.disegni@istruzione.it condizione che, in caso di ricorrezione, non garantirebbe l'anonimato in quanto il medesimo potrebbe risalire ai compiti in suo possesso con i nominativi dei candidati.

In relazione alla formazione della commissione, si rammenta che il D.D. n. 783/2020 prevedeva che: “3. *Per il presidente, ciascun componente e i membri aggregati è prevista la nomina di un supplente.(...) 6. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri*

*aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese".*

L'U.S.R. per il Lazio non ha nominato il membro aggregato contestualmente alla nomina della commissione, né ha reso pubblici i nomi dei membri supplenti.

Ancora, il Decreto di modifiche al Bando disponeva che: *"6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR. 7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti".*

Gli elenchi sono pubblicati sui siti dei singoli Uffici Scolastici Regionali e, dal collegamento di seguito riportato <https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=9172>, si evince chiaramente che le nomine non sono state disposte con trasparenza, essendo non solo assenti i nomi dei supplenti, ma anche la sede di servizio dei singoli membri (**Cfr. doc. 18: Decreti U.S.R. Lazio formazione commissione**).

Da un raffronto tra i verbali di correzione, si evince che la medesima è iniziata con un commissario, poi sostituito, e che i tempi di correzione dei primi elaborati ad opera della prima commissione risultano di gran lunga più ampi, rispetto a quelli della seconda commissione che il giorno 20 maggio ha corretto addirittura 21 elaborati in 4 ore.

A ciò deve aggiungersi la disparità di trattamento rilevata in sede di svolgimento delle prove, laddove che in alcune sedi di esame la prova è iniziata in ritardo.

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha proceduto alla correzione delle prove in composizione illegittima, per la presenza di un membro versante in una situazione di palese incompatibilità.

**III. INCONGRUITÀ DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI DI CORREZIONE. D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.**

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati e diversificati tra i vari candidati, se solo si rappresenta che in alcune sedi la prova è iniziata in ritardo.

All'Istituto "Enrico Fermi" di Frascati sono stati ad esempio forniti fogli di carta per fare la brutta copia.

La violazione perpetrata dall'Amministrazione è evidente dalla stessa tempistica di correzione degli elaborati, in quanto i medesimi sono stati corretti in un lasso temporale tra i 4 e i 7 minuti, con la conseguenza che in una giornata sono stati corretti anche 21 compiti (20 maggio).

Le modalità di correzione degli elaborati sono poco trasparenti, non avendo l'Amministrazione resistente adottato i medesimi criteri di valutazione.

In particolare, la maggior parte dei ricorrenti ha ottenuto punteggi gravemente insufficienti in relazione al terzo indicatore "qualità dell'esposizione e correttezza linguistica terminologica", pur non essendo l'elaborato lacunoso, impreciso e "viziato da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche".

Se si raffronta quanto anzidetto con i documenti relativi ai vincitori, si rileva che i medesimi contengono all'interno del titolo la dicitura "copia".

Tali anomalie sono suscettibili di rappresentare una vera e propria violazione del principio dell'anonimato, come emerge dal fatto che il compito n. 58 menziona il Liceo Scientifico "Plinio Seniore" di Roma in tutte le risposte ai quesiti.

Tale uso risulta del tutto improprio, in considerazione del fatto che potrebbe costituire motivo di riconoscimento, poiché tale sede risulta essere quella di servizio della candidata nell'a.s. 2020/2021, come riportato al seguente collegamento:

[http://www.liceoplinio.edu.it/server/2021/Decreto\\_assegnazione\\_docenti\\_2020-21\\_merged\\_\(2\)\\_signed.pdf](http://www.liceoplinio.edu.it/server/2021/Decreto_assegnazione_docenti_2020-21_merged_(2)_signed.pdf)).

Ancora, il vincitore del compito numero 6 fa un uso improprio e ripetuto delle parentesi quadre e tonde e utilizza per gli elenchi il simbolo inusuale “-”).

L'organo tecnico aveva imposto modalità e tempi congrui per la valutazione degli elaborati, come tali certamente vincolanti e non derogabili, condizioni che nella procedura straordinaria sono chiaramente venute meno **(Cfr. doc.ti 19 - 20: Compiti 58 e 6)**.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...)manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la “tempistica” dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi.

Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «*I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato*» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causasi è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta e la reale cronologia dei lavori da parte delle Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, «*Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti*» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media e la palese discordanza nella applicazione dei criteri di valutazione ai singoli elaborati.

**IV. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N.**

**82 DEL 07.03.2005. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Alle censure richiamate si aggiunge quella relativa alla violazione di legge perpetrata dal Ministero resistente che, in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 165/01, ha programmato e concluso un concorso straordinario senza prevedere lo svolgimento di una prova di informatica, come invece imposta per legge in tutte le procedure concorsuali.

La citata disposizione sancisce infatti che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono **l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse** e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del *"Codice dell'amministrazione digitale"* di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla *"Formazione informatica dei dipendenti pubblici"* che *"1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti dei ricorrenti, i quali sono stati privati della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che il TAR del Lazio ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del M.I.U.R. (ora Ministero

dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che *“È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni or ora richiamate”*.

Il Ministero resistente ha avviato una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente precario, programmando la medesima in contrasto con la stessa volontà del Legislatore, come cristallizzata nel decreto legge n. 22 del 08.04.2020, convertito in legge n. 41/20 del 06.06.2020.

Conformemente al tenore del D. Lgs. n. 165/01, il Legislatore aveva espressamente previsto all'art. 2 della legge n. 41/20 rubricato “Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021”, una serie di modifiche da apportare al concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/20, così disponendo al punto n. 4: *“Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37*

*del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b) , del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" (Cfr. doc. 21: Legge n. 41/2020).*

Tra le altre modifiche, era stato dunque prospettato lo svolgimento di una prova di informatica, che è stata però del tutto disattesa dall'Amministrazione, anche a seguito della pubblicazione del D.D. n. 783 del 10.07.2020.

L'obbligatorietà della prova di informatica all'interno di tutte le procedure concorsuali è prevista anche all'interno delle Linee guida sulle procedure concorsuali di cui alla Direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione laddove, in relazione ai requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento, è espressamente sancito che: *"(...) Va poi segnalata l'importanza di competenze come quelle linguistiche e quelle informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 165/2001, con riferimento all'accertamento "della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere". I bandi possono richiedere, per esempio, una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale" (cfr. doc. 22: Linee guida sulle procedure concorsuali).*

Nello stesso senso, il consolidato orientamento della Giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: *"L'art. 37, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: <<1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i*



dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica>>. A sua volta l'art. 1, co. 2, del medesimo decreto ha sancito che per amministrazioni pubbliche si intendono, inter alios, oltre quelle dello Stato, anche <<... le Regioni, le Province, i Comuni ....>>. L'esegesi letterale e teleologica delle su riportate norme (anche alla luce dei precedenti di questo Consiglio, cfr. sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3283), smentisce la tesi prospettata dal ricorrente. **Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che: a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche; b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso; c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero; d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione" (cfr. doc.ti 23 – 26: Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008; Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021; Sentenza TAR Pescara n. 158/2012; Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010).**

Il Ministero resistente non ha dunque rispettato e dato seguito a quanto rilevato all'interno della l. n. 41/20, prevedendo soltanto lo svolgimento di una prova scritta "*computer based*" e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, agendo così in palese violazione di legge.

^^^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi

**RICORRONO**

**ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto alla sospensione del D.D.G. n. 355 del 28.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché di ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla rivalutazione delle prove scritte dei ricorrenti.

Si rappresenta che la Commissione giudicatrice che ha valutato e corretto gli elaborati dei ricorrenti ha operato non solo in palese violazione del principio di collegialità ma anche in composizione illegittima, stante l'incompatibilità di un membro.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di sospendere la graduatoria di merito per la classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e di disporre la rivalutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, che dovrà essere affidata ad una Commissione dotata di membri compatibili con quanto prescritto dall'art. 10 del Bando di cui al D.D. n. 510 del 23.04.2020.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione, non modificando il Bando di concorso, ha mantenuto una serie di illegittimità non

procedendo alla rettifica di tutte quelle previsioni ivi contenute che sono evidentemente *contra legem*.

Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il concorso straordinario in oggetto è stato indetto con il preciso fine del superamento del precariato.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero dell'Istruzione ha avviato e concluso una procedura straordinaria articolata in violazione dei principi concorsuali previsti dalla legge.

Tra le numerose illegittimità richiamate, si rappresenta che i ricorrenti non solo sono stati altamente pregiudicati in primo luogo dalla mancanza dello svolgimento della prova di informatica, la cui programmazione e valutazione avrebbe certamente determinato un esito diverso della procedura concorsuale.

La violazione più grave perpetrata dalla Commissione giudicatrice si è sostanziata nella valutazione degli elaborati dei ricorrenti in palese contrasto con il principio di collegialità, peraltro in presenza di un membro versante in una situazione di incompatibilità.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che i candidati che hanno superato le relative prove scritte del concorso straordinario con il punteggio minimo di 56/80 conseguono direttamente l'abilitazione anche in assenza dei 24 CFU, con possibilità di essere pertanto inseriti all'interno della prima fascia delle GPS.

Tutto ciò è impedito agli odierni ricorrenti, il cui mancato superamento della prova scritta del concorso straordinario è imputabile alle irregolari modalità di programmazione, espletamento e valutazione della procedura straordinaria, che ha impedito loro di superare il precariato.

Roma, 04.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12 che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché tutti i report di CINECA al fine di poter verificare le anomale aperture dei *files*, nonché il rispetto dell'anonimato, di cui non vi è prova di garanzia nel Verbale del 07.06.2021.

Si chiede altresì la produzione di tutti i *files* del registro operativo, di tutte le giornate della riunione della Commissione, a decorrere dal primo insediamento fino alla chiusura delle operazioni di correzione e allo scioglimento dell'anonimato, per la verifica e conferma delle criticità in tale sede esposte.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 510 del 23.04.2020;
2. D.D. n. 783 del 10.07.2020;
3. D.D.G. n. 17265 del 08.06.2021;
4. D.D.G. n. 3555 del 28.06.2021;
5. Griglie di valutazione ricorrenti;

6. Prove scritte ricorrenti;
7. Verbali di correzione;
8. Manuale della Commissione giudicatrice;
9. D.P.R. n. 487/94;
10. Verbale 02.03.2021;
11. Verbale 07.06.2021;
12. Screenshot registro operativo;
13. Nota M.I. n. 712 del 07.01.21;
14. File orari firme;
15. Verbale del 09.04.2021;
16. Post Facebook Olleia Aquilina;
17. Attività incompatibili Gennaro Tallini;
18. Decreti U.S.R. Lazio formazione commissione;
19. Compito n. 6;
20. Compito n. 58;
21. Legge n. 41/20;
22. Linee guida sulle procedure concorsuali;
23. Sentenza Consiglio di Stato n. 4081/2008;
24. Sentenza Consiglio di Stato n. 3975/2021;
25. Sentenza TAR Pescara n. 158/2012;
26. Sentenza TAR Veneto n. 5285/2010.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 04.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

**ESPONGONO**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di sospensione del D.D.G. n. 355 del 28.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso “A011” per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché la richiesta di rivalutazione delle prove scritte dei ricorrenti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono collocati all'interno della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011” per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

**RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

**FORMULA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

nei confronti di tutti i docenti collocati nella graduatoria di merito per la classe di concorso "A011" per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di appartenenza dei ricorrenti, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 04.08.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga